

L'INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE




Le Guide Inps

Direttore
Annalisa Guidotti
Capo Redattore
Iride di Palma
Testi
Angelo Marta
Simone Parola

Progetto grafico
Peliti Associati
Impaginazione
Luciana Saldi
Illustrazioni
Paolo Cardoni

Stampa



Premessa

Le prestazioni a sostegno del reddito sono dirette a tutelare il lavoratore in particolari momenti della sua vita professionale e privata.

L'indennità di disoccupazione concessa dall'Inps risponde a questa finalità, garantendo, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, un aiuto economico che sostituisca il reddito da lavoro.

Che cos'è l'indennità di disoccupazione?

Quali lavoratori interessa?

Cosa fare per averne diritto?

Quando spetta l'indennità con requisiti ridotti?

A queste e a moltissime altre domande risponde questa guida, che ha funzione esclusivamente divulgativa e non può costituire, in ogni caso, fonte di diritto. Per una più ampia conoscenza della normativa che regola la materia occorre fare riferimento alle leggi in vigore ed alle disposizioni contenute nelle circolari dell'Istituto. Per altre informazioni consultare il sito www.inps.it o chiamare il numero gratuito Inpsinforma 803.164.

LE GUIDE

Nella stessa collana:

Gli artigiani e i commercianti

L'assegno per il nucleo familiare

La cassa integrazione guadagni e la mobilità

I contributi figurativi

I diritti delle persone con disabilità

La gestione separata

Il lavoro domestico

La maternità

I versamenti volontari

L'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti normali

Che cos'è

È una prestazione a sostegno del reddito concessa a quei lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro, quindi senza retribuzione, per le seguenti ragioni:

- licenziamento;
- sospensione per mancanza di lavoro;
- scadenza del contratto;
- dimissioni per giusta causa, determinate da:
 - molestie sessuali;
 - mancato pagamento della retribuzione;
 - modifica peggiorativa delle mansioni lavorative;
 - il cosiddetto mobbing;
 - notevole variazione delle condizioni di lavoro a seguito della cessione dell'azienda ad altre persone, fisiche o giuridiche;
 - spostamento del lavoratore da una sede all'altra, senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
 - comportamento ingiurioso del superiore gerarchico.

L'indennità di disoccupazione viene finanziata mediante un apposito contributo versato dal datore di lavoro, il quale provvede a versarlo all'Inps.

Da ricordare

A partire dal 17 marzo 2005 spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.).

L'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti normali

A chi spetta

- Agli operai, impiegati, equiparati ed intermedi (lavoratori che svolgono mansioni a metà strada tra quelle operaie e quelle impiegatizie), anche se assunti con contratto part time o a tempo determinato;
- ai dirigenti di qualsiasi settore privato;
- ai lavoratori a domicilio, ma solo nel caso di licenziamento/cessazione del rapporto di lavoro e non di sospensione del lavoro tra una commessa e l'altra;
- ai lavoratori impiegati in attività stagionali o attività soggette a periodi di sosta;
- ai lavoratori occupati occasionalmente in sostituzione di altro personale;
- ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;
- ai lavoratori con contratto di solidarietà;
- ai portieri di stabili;
- ai lavoratori assunti in Italia ed operanti all'estero in paesi non convenzionati o con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale;
- ai soci di cooperative, con l'esclusione di quelle disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 602/70 (facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo ecc.).

A chi non spetta

Non possono ottenere l'indennità:

- i lavoratori che si dimettono volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri che si dimettono durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento (dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del 1° anno di età del bambino);
- i lavoratori parasubordinati;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori con contratto a part time verticale per i periodi di pausa dell'attività lavorativa;
- i lavoratori a domicilio, per i periodi intercorrenti tra una commessa e l'altra nel corso del rapporto di lavoro;
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;
- gli apprendisti;
- i caratisti, gli armatori e i proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate;

- i lavoratori con contratto di compartecipazione agli utili;
- i ministri del culto che esercitano il loro ministero in modo esclusivo;
- i soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto di cui al DPR 602/70 (vedi pagina precedente);
- i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/58;
- i soci delle cooperative teatrali e cinematografiche.

Quando spetta

Per ottenere la prestazione ordinaria di disoccupazione si devono possedere specifici requisiti:

- essere **disoccupato** (ossia non svolgere alcun tipo di attività lavorativa, né autonoma né subordinata né parasubordinata);
- aver rilasciato al Centro per l'impiego, competente per territorio, la **dichiarazione di immediata disponibilità** sia a svolgere un'attività lavorativa sia a seguire il percorso proposto per la ricerca di una nuova occupazione;
- **avere svolto un'attività lavorativa**, con il relativo versamento del contributo per la disoccupazione, almeno due anni prima del licenziamento. *(Per maggiore chiarezza, nell'allegato alla guida può essere consultato un esempio);*
- avere almeno **un anno di contribuzione** (equivalente a 52 contributi settimanali) nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- essere in possesso della **capacità lavorativa**, sia pure residua (non avere cioè in corso malattie che provochino la temporanea inabilità al lavoro). In caso contrario, l'indennità sarà erogata a partire dal momento del recupero della capacità lavorativa, sempre che permanga lo stato di disoccupazione.

La contribuzione utile

I contributi settimanali validi (cioè necessari per poter richiedere l'indennità di disoccupazione) sono quelli versati per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Sono considerati utili anche i seguenti periodi coperti dalla contribuzione figurativa:

- periodi indennizzati di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità;
- periodi di astensione dal lavoro per le malattie dei figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni;
- periodi di servizio militare o civile, se nell'anno antecedente la data di chiamata alle armi risultano versati almeno 24 contributi settimanali effettivi;

L'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti normali

- periodi di lavoro all'estero in paesi convenzionati.

Altri periodi coperti da contribuzione figurativa sono, invece, considerati **neutri**. Ciò significa che non sono utili per il raggiungimento delle 52 settimane contributive necessarie, ma consentono di ampliare il biennio nel quale ricercarle (*si veda l'esempio nell'allegato alla guida*).

Sono considerati neutri i periodi di:

- servizio militare o servizio civile nel caso in cui nell'anno antecedente la chiamata alle armi non risultino versati almeno 24 contributi settimanali contro la disoccupazione;
- autorizzazione alla Cassa integrazione guadagni a zero ore;
- astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza non indennizzata;
- assenza per infortunio sul lavoro;
- assenza per malattia certificata ma non indennizzata;
- lavoro all'estero in paesi non convenzionati;
- assenza per permesso e congedo per i figli con handicap grave.

Come ottenerla

Per ottenere l'indennità di disoccupazione, si deve presentare la domanda alla sede Inps o ai Centri per l'impiego più vicini alla residenza o al domicilio abituale. Tuttavia, allo scopo di salvaguardare i diritti del lavoratore, ogni sede Inps, anche territorialmente non competente, è obbligata a ricevere la domanda.

La domanda

La domanda deve essere presentata, pena la decadenza dal diritto, entro:

- **68 giorni** dalla data di sospensione o licenziamento per motivi connessi alla situazione aziendale;
- **98 giorni**, in caso di licenziamento in tronco per giusta causa.

Da ricordare

Ai fini della presentazione della domanda, il periodo per il quale il lavoratore percepisce l'indennità di mancato preavviso si considera lavorato. Se un lavoratore viene licenziato il 15 marzo senza il preavviso di 15 giorni e il datore di lavoro gli corrisponde la relativa indennità, il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 68° giorno a partire dal 30 marzo.

La domanda va redatta sull'apposito modulo DS21 reperibile presso le sedi Inps, allegando:

- la dichiarazione resa dall'ultimo datore di lavoro sul modulo DS22 (per i lavoratori domestici DS22LD) che indica i periodi di lavoro e le relative retribuzioni. In alternativa, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva con cui autocertificare le informazioni relative all'ultimo rapporto di lavoro.
- la dichiarazione per le detrazioni d'imposta richieste;
- la dichiarazione di responsabilità di essere disoccupato e di aver provveduto a presentarsi presso il Centro per l'impiego più vicino alla residenza o al domicilio abituale per l'immediata disponibilità all'attività lavorativa.

In caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore dovrà corredare la domanda con una documentazione da cui risulti la sua volontà a difendersi in giudizio nei confronti del datore di lavoro (allegando, ad esempio, diffide, esposti, querele, citazioni in giudizio, sentenze ecc.).

I modelli DS21, DS22, la dichiarazione sostitutiva e il modello di richiesta di detrazione ai fini dell'Irpef, sono disponibili, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

Da ricordare

Per ottenere l'indennità è sufficiente presentare, all'Inps o al Centro per l'impiego, solo il modulo DS22 entro i 68 giorni successivi alla data di licenziamento. In questo caso il disoccupato dovrà successivamente formalizzare la richiesta compilando l'apposito modulo di domanda (modulo DS21). La data di presentazione sarà quella apposta sul modulo DS22.

Oltre all'indennità, i disoccupati possono richiedere il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare.

In questo caso è necessario aggiungere:

- la domanda di assegno per il nucleo familiare (modulo ANF/prest);
- lo stato di famiglia o un'autocertificazione sostitutiva.

L'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti normali

Chi paga

L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps.

Si può scegliere una delle seguenti modalità:

- assegno circolare;
- bonifico bancario o postale;
- sportello di un qualsiasi Ufficio Postale sul territorio nazionale previo accertamento dell'identità personale attraverso:
 - un documento di riconoscimento;
 - il codice fiscale;
 - la consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento.

Da ricordare

In caso di accredito sul conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto.

La durata

L'indennità viene corrisposta per un massimo di **180 giorni**.

Per i lavoratori che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, abbiano un'età pari o superiore a 50 anni, l'indennità è prolungata fino a 270 giorni. Il prolungamento si applica soltanto all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, con esclusione, quindi, degli altri trattamenti di disoccupazione.

Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.

La decorrenza

Si ha diritto all'indennità a partire:

- dall'**ottavo** giorno successivo alla sospensione/licenziamento (o alla scadenza del periodo di mancato preavviso), se la domanda è stata presentata **nei primi 8 giorni**;
- dal **quinto** giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ed entro i termini previsti.

In caso di licenziamento in tronco per giusta causa, tali termini vengono differiti di 30 giorni.

In questo caso, quindi, si ha diritto all'indennità a partire:

- dal **trentottesimo giorno** dal licenziamento, se la domanda è stata

presentata nei primi 38 giorni;

- dal **quinto** giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo il trentottesimo giorno dal licenziamento.

L'indennità non può decorrere prima della data di iscrizione nelle liste di collocamento. Per poter ottenere una seconda indennità, dopo un altro periodo di lavoro, è necessario che sia trascorso il cosiddetto "anno mobile", cioè un periodo di 365 giorni a partire dalla data di inizio della prima prestazione.

Esempio

Se il pagamento di una indennità di disoccupazione ha inizio il 10 aprile e termina il 5 ottobre dello stesso anno, un'altra eventuale prestazione non potrà essere concessa prima del 10 aprile dell'anno successivo (differimento della decorrenza).

La decorrenza viene frazionata nel caso in cui l'interessato, nell'anno mobile, non abbia beneficiato per intero delle 180 (o 270) giornate indennizzabili (frazionamento della decorrenza).

Esempio

La prima indennità di disoccupazione decorre dal 16 gennaio e termina il 14 luglio, per un totale di 178 giornate pagate. La seconda decorre dal 15 dicembre dello stesso anno, cioè prima della scadenza dell'anno mobile. In questo caso, si otterrà subito il pagamento delle due giornate residue, mentre le successive 178 non potranno essere pagate prima del 16 gennaio dell'anno seguente data in cui si chiude l'anno mobile (frazionamento della decorrenza).

Quanto spetta

L'indennità spetta nella misura del **40% della retribuzione media lorda** dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del **50% della retribuzione**.

L'indennità viene corrisposta per 30 giorni al mese (indipendentemente dal fatto che il mese sia di 30 o 31 giorni) ad eccezione del mese di febbraio, per il quale viene corrisposta per l'esatto numero di giorni (28 o 29).

A coloro che, anche per un solo giorno, percepiscono l'indennità di disoccupazione nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre, è corrisposto, oltre all'indennità normalmente spettante, un assegno speciale pari a 6 giorni di indennità (cosiddetta gratifica natalizia).

Il disoccupato che percepisce l'indennità ha diritto, dopo aver presentato do-

L'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti normali

manda, anche all'assegno per il nucleo familiare.

Importi mensili

L'importo dell'indennità di disoccupazione non può superare i limiti previsti dalla legge, calcolati con riferimento alla retribuzione lorda percepita. I limiti vengono incrementati ogni anno in base alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

(Nell'allegato alla guida sono riportati i limiti validi per l'anno in corso).

L'indennità di disoccupazione, come tutte le altre prestazioni in denaro erogate dall'Inps, è soggetta alla trattenuta Irpef alla fonte. Pertanto, a tutti coloro che percepiscono l'indennità, l'Inps rilascia una certificazione reddituale (modulo Cud).

Attività di lavoro autonomo ed indennità di disoccupazione

Si ha diritto all'indennità di disoccupazione anche nel caso in cui si svolga un'attività in proprio di qualsiasi natura, purché tale attività sia stata avviata prima della fine del rapporto di lavoro dipendente. In caso contrario, l'interessato ha diritto all'indennità solo se l'attività riveste carattere di continuità e professionalità.

La sospensione del pagamento

Il pagamento rimane **sospeso** per il periodo in cui il disoccupato:

- si trova in maternità;
- si trova in malattia (sempre che sia indennizzata dall'Inps) oppure è ricoverato in ospedale, casa di cura o sanatorio per conto di enti previdenziali e assistenziali, a meno che l'assicurato non abbia a proprio carico familiari per i quali riscuote gli assegni per il nucleo familiare;

Termine del pagamento

Il pagamento **termina** quando il disoccupato:

- ha percepito tutte le giornate di indennità;
- viene avviato ad un nuovo lavoro (il lavoratore dovrà comunicarlo immediatamente all'Inps), salvo il caso in cui si rioccupi per un periodo non superiore ai 5 giorni consecutivi;
- inizia un'attività di lavoro autonomo;

- viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
- diviene titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità). L'indennità è interamente cumulabile, invece, con le pensioni indirette e di guerra, le pensioni di invalidità civile, l'assegno sociale, le rendite da infortuni, le pensioni a carico di Stati esteri non convenzionati e le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio militare obbligatorio di leva;
- si trasferisce, durante il periodo di godimento dell'indennità, in paesi extracomunitari non convenzionati, salvo che si tratti di brevi periodi per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia.

I contributi figurativi

I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l'indennità sono coperti da contribuzione figurativa. Le settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sette il numero dei giorni di calendario compresi tra il primo e l'ultimo giorno pagato.

Esempio:

Se un lavoratore riscuote l'indennità di disoccupazione dal 15 marzo al 23 maggio dello stesso anno, per un totale di settanta giorni, le settimane di contribuzione figurativa accreditate sono dieci (70:7=10).

Essi possono essere utilizzati per:

- il diritto (cioè il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva richiesti) e la misura per la pensione di vecchiaia;
- il diritto e la misura per l'assegno ordinario di invalidità;
- solo la misura per la pensione di anzianità;
- il raggiungimento della maggiore anzianità contributiva in deroga all'età richiesta per la pensione di anzianità.

Le situazioni particolari

I lavoratori dello spettacolo

Non tutti i lavoratori dello spettacolo sono obbligatoriamente assicurati presso l'Inps contro la disoccupazione.

Infatti, i lavoratori a cui è richiesta una specifica preparazione tecnica, culturale ed artistica sono esclusi dall'obbligo assicurativo, in quanto le loro prestazioni vengono considerate come tecnicamente autonome.

Sono, di norma, soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione:

- artisti che dipendono da aziende alberghiere, night clubs, sale da ballo o aziende similari;
- orchestrali e appartenenti a complessi bandistici;
- indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
- animatori dei villaggi turistici;
- maestranze cinematografiche, teatrali e di aziende di produzione televisiva assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- operatori e aiuto operatori di cabina e di sale cinematografiche;
- tecnici (operatori cine-tv, macchinisti di scena, parrucchieri, truccatori ecc.) e impiegati amministrativi dipendenti di enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, di produzione televisiva, delle imprese di produzione cinematografica, di doppiaggio e di sviluppo e stampa;
- maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti degli enti ed imprese sopra citati;
- impiegati ed operai dipendenti delle case da gioco, sale Bingo, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi;
- impiegati e operai dipendenti delle imprese di spettacoli viaggianti;
- addetti agli impianti sportivi (impiegati ed operai dipendenti dei circoli di tennis, canottaggio, palestre, stadi, campi sportivi, kart-dromi, bowling ecc.);
- autisti dipendenti di imprese dello spettacolo, anche se addetti ai servizi personali del titolare dell'impresa e del suo nucleo familiare;
- dipendenti delle case di noleggio e distribuzione dei film (impiegati ed operai).

I lavoratori detenuti

Anche ai detenuti spettano le prestazioni di disoccupazione, poiché lo stato di detenzione non fa cessare il diritto all'indennità.

Il requisito lavorativo e i periodi da indennizzare, non essendo previsti per i detenuti atti formali di assunzione e di licenziamento, sono accertati sul-

la base di dichiarazioni rilasciate dall'autorità carceraria.

I lavoratori rimpatriati

Ai lavoratori rimasti disoccupati a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto stagionale di lavoro all'estero, purché siano rimpatriati e non usufruiscano di altra prestazione in convenzione internazionale, spetta un'indennità di disoccupazione pari al **30% delle retribuzioni convenzionali** stabilite annualmente con decreto ministeriale.

Il trattamento ordinario di disoccupazione spetta anche ai lavoratori rimpatriati che abbiano rinnovato il contratto con lo stesso datore di lavoro nella stagione successiva, purché non abbiano ottenuto un formale rinnovo del contratto stesso al termine del primo rapporto di lavoro.

Il lavoratore rimpatriato ha diritto all'indennità se:

- il rimpatrio è avvenuto entro 180 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza del contratto stagionale;
- ha rilasciato al Centro per l'impiego territorialmente competente la dichiarazione di immediata disponibilità entro 30 giorni dalla data di rimpatrio.

Da ricordare

Per la concessione dell'indennità, fermi restando gli altri requisiti, è sufficiente aver prestato attività lavorativa all'estero, indipendentemente dalla durata.

I lavoratori rimpatriati che hanno già ricevuto una indennità di disoccupazione, devono svolgere, per godere nuovamente della prestazione, un'attività di lavoro dipendente per un periodo non inferiore a 12 mesi, di cui almeno 7 effettuati all'estero.

L'indennità decorre:

- dal giorno del rimpatrio, qualora sia stata rilasciata, al Centro per l'impiego territorialmente competente, la dichiarazione di immediata disponibilità entro 7 giorni dalla data di rimpatrio;
- dal giorno in cui è stata rilasciata al Centro per l'impiego territorialmente competente la dichiarazione di immediata disponibilità, se questa è stata rilasciata tra l'8° e il 30° giorno dal rimpatrio.

Da ricordare

- *Il diritto alla prestazione matura indipendentemente dalla presentazione della domanda. Così, un lavoratore rimpatriato il 30 marzo che il 5 aprile successivo ha ri-*

Le situazioni particolari

lasciato al Centro per l'impiego la dichiarazione di immediata disponibilità, ha diritto a percepire l'indennità dal 30 marzo, anche se la domanda viene presentata successivamente, purché, ovviamente, entro i termini;

- *la prestazione non è soggetta al principio del differimento e frazionamento della decorrenza;*
- *sarà invece soggetta al principio del frazionamento e differimento una eventuale successiva indennità di disoccupazione erogata a titolo diverso da quello di rimpatriato.*

I lavoratori frontalieri

Il trattamento di disoccupazione compete ai lavoratori dipendenti italiani occupati in Svizzera, titolari di permesso di lavoro frontaliero purché:

- licenziati per motivi economici e comunque non a loro imputabili;
- stagionali ai quali non sia stato rinnovato il contratto;
- stagionali per il periodo di sosta.

Il lavoratore rimpatriato ha diritto all'indennità se:

- ha svolto, in Svizzera, per almeno un anno nei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione, un'attività lavorativa soggetta all'assicurazione contro la disoccupazione secondo la legge svizzera;
- ha rilasciato, entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa, al Centro per l'impiego la dichiarazione di immediata disponibilità.

L'indennità decorre dal giorno in cui è stata rilasciata al Centro per l'impiego territorialmente competente la dichiarazione di immediata disponibilità.

Il trattamento di disoccupazione dura per un periodo massimo di 360 giorni (comprese le domeniche e per un massimo di 30 giorni al mese).

I lavoratori che usufruiscono della prestazione per sosta stagionale ne hanno diritto per un massimo di 90 giorni, detratti quelli eventualmente retribuiti dal datore di lavoro svizzero.

La misura dell'indennità giornaliera viene stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Inps secondo specifiche modalità previste dalla legge.

Da ricordare

La domanda deve essere sempre corredata dal permesso di lavoro frontaliero e dallo specifico attestato rilasciato dal datore di lavoro svizzero.

L'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti

Che cos'è

E' una prestazione a sostegno del reddito del lavoratore che, avendo svolto lavori brevi e discontinui (ad esempio, le supplenze del personale precario della scuola), non riesce a raggiungere il requisito di contribuzione minimo richiesto per ottenere l'indennità di disoccupazione con i requisiti normali (52 contributi settimanali). La disoccupazione con i requisiti ridotti ha la finalità di indennizzare i periodi di non occupazione che si sono verificati nell'anno solare precedente la domanda.

A chi spetta

L'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti spetta a coloro che, nell'anno solare di riferimento, hanno prestato attività di lavoro dipendente (utile per il diritto alla prestazione) per un periodo limitato di tempo.

Se hanno avuto un unico rapporto di lavoro terminato con le dimissioni, non avranno diritto a nessuna indennità di disoccupazione.

Nel caso di più rapporti di lavoro successivi, il periodo non indennizzabile è quello compreso fra le dimissioni e l'inizio del nuovo rapporto di lavoro. È, invece, indennizzabile il periodo successivo al rapporto di lavoro terminato per motivi diversi dalle dimissioni, fino all'inizio di un nuovo rapporto lavorativo. Tutti i periodi lavorati, comunque, sono da ritenere utili sia ai fini del diritto sia della durata e della misura della prestazione da liquidare.

Le dimissioni intervenute l'anno precedente o che intervengano l'anno seguente a quello di riferimento, non hanno rilevanza ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità (*si veda l'esempio riportato nell'allegato alla guida*).

Quando spetta

Per avere diritto al pagamento della disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti bisogna:

- avere almeno **2 anni di anzianità assicurativa** contro la disoccupazione involontaria; il biennio si calcola a ritroso a partire dal 31 dicembre dell'anno per il quale viene richiesta la prestazione.
- avere svolto lavoro dipendente per almeno 78 giorni di calendario nel periodo di riferimento. Per verificare il requisito delle 78 giornate vanno considerate non solo le giornate effettivamente lavorate ma anche quelle comunque interne ad un rapporto di lavoro e per le quali sussista l'obbligo di contribuzione. Nel calcolo dei giorni sono incluse anche le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità ecc.; sono, invece, escluse le assenze a

L'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti

titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti ecc.).
(Ulteriori spiegazioni, con riferimento all'anno in corso, possono essere trovate nell'allegato alla guida).

Si ricorda che non è necessaria la copertura contro la disoccupazione, ma è sufficiente che risulti versata o dovuta la contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria o in una delle forme esonerative (fondi aziendali), sostitutive o esclusive della stessa (fondo volo, fondo telefonici ecc.).

Casi particolari

L'iscrizione alla Gestione separata non preclude il diritto all'indennità, ma le giornate svolte come **parasubordinato**, anche coincidenti con un'attività di lavoro dipendente, non sono utili né per il diritto né per la durata né per la misura della prestazione. In particolare, non si ha diritto alla prestazione:

- se si è iscritti come liberi professionisti, dalla data di iscrizione al relativo albo fino alla data di cancellazione;
- se si è iscritti come collaboratori coordinati e continuativi o come lavoratori a progetto, per i periodi di attività che dovranno essere dichiarati con autocertificazione o con attestazione del committente da cui risulti la durata del contratto.

Quindi, il lavoratore che, nell'anno solare di riferimento, ha prestato la sua attività esclusivamente come parasubordinato (con obbligo di iscrizione alla Gestione separata), non ha diritto alla prestazione.

Gli **artigiani** hanno diritto all'indennità per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda, purchè lo status di disoccupato sia accertabile tramite:

- la documentazione da cui risulti la comunicazione da parte dell'azienda all'ufficio provinciale del lavoro e all'Inps dei periodi di inattività;
- la dichiarazione rilasciata dall'ente bilaterale artigianato che ha provveduto ad erogare le integrazioni economiche per il periodo durante il quale è previsto l'indennizzo; tali integrazioni sono cumulabili e compatibili con l'indennità di disoccupazione.

La domanda

La domanda deve essere presentata alla sede Inps più vicina entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione.

La domanda deve essere:

- compilata sull'apposito modulo (DS21);
- accompagnata da tanti moduli DL 86/88 bis (dichiarazioni dei datori di lavoro) quanti sono stati i rapporti di lavoro dipendente nell'anno solare di riferimento;
- corredata dal modulo per le detrazioni ai fini dell'Irpef, compilato e firmato dall'interessato.

In caso di richiesta dell'**assegno per il nucleo familiare** (ANF) è necessario allegare:

- la domanda di assegno per il nucleo familiare (modulo ANF/prest);
- lo stato di famiglia o l'autocertificazione sostitutiva.

I moduli sono reperibili presso le sedi Inps e sul sito dell'Istituto www.inps.it nella sezione "moduli".

Da ricordare

Per ottenere l'indennità è sufficiente presentare solo il modulo (DL 86/88 bis), purché entro il **31 marzo**. La richiesta dovrà comunque essere successivamente formalizzata compilando l'apposito modulo di domanda (DS21).

Chi paga

L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps. Si può indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

- assegno circolare;
- bonifico bancario o postale;
- allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale previo accertamento dell'identità di chi riscuote, attraverso:
 - un documento di riconoscimento;
 - il codice fiscale;
 - la consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento.

L'indennità non viene corrisposta per il periodo in cui il disoccupato soggiorna in Paesi extracomunitari non regolati da convenzioni bilaterali.

L'indennità è incompatibile con:

- le pensioni dirette;
- l'assegno ordinario di invalidità;
- l'indennità giornaliera antitubercolare;
- l'indennità di malattia;

L'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti

- l'indennità di maternità.

Quanto spetta

L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è pari al **30% della retribuzione** di riferimento con i limiti di importo massimo previsti.

Spetta per i periodi di non occupazione nell'anno solare precedente e per un numero di giornate pari a quelle **effettivamente lavorate** nello stesso anno (sono escluse le giornate lavorate da parasubordinato) fino ad un massimo di 156, comprese quelle eventualmente indennizzate con i requisiti normali.

Da ricordare

Per giornata effettivamente lavorata si intende il giorno di calendario in cui si è svolta attività lavorativa subordinata, indipendentemente dalla durata e dalla retribuzione percepita. In caso di orario settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, si considera il sesto giorno come effettivamente lavorato.

Importi mensili

Anche per la disoccupazione con requisiti ridotti (verificatasi nell'anno precedente) sono previsti determinati limiti di importo (*i limiti, aggiornati all'anno in corso, sono indicati nell'allegato alla guida*).

L'indennità di disoccupazione, come tutte le altre prestazioni in denaro erogate dall'Inps, è soggetta alla trattenuta Irpef alla fonte. Pertanto a tutti coloro che percepiscono l'indennità l'Inps rilascia una certificazione reddituale (modulo Cud).

I contributi figurativi

I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l'indennità sono coperti da contribuzione figurativa. Le settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sei il numero dei giorni indennizzati, arrotondando per eccesso.

I contributi sono collocati nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento e specificatamente nel periodo più favorevole al lavoratore.

Essi possono essere utilizzati per:



- il diritto e la misura per la pensione di vecchiaia;
- il diritto e la misura per l'assegno ordinario di invalidità;
- solo la misura per la pensione di anzianità;

- il raggiungimento della maggiore anzianità contributiva in deroga all'età richiesta per la pensione di anzianità.

Indennità ridotta

Il lavoratore che ha presentato domanda di disoccupazione con requisiti normali, pur avendo titolo soltanto a quella con requisiti ridotti, si vedrà respingere l'istanza.

Il lavoratore, però, può chiedere il riesame della domanda e ottenere il pagamento dell'indennità con requisiti ridotti, purché la stessa risulti presentata nei termini previsti (1° gennaio - 31 marzo successivo all'anno solare di riferimento). Qualora la domanda di disoccupazione con requisiti normali venga respinta oltre i suddetti termini, la Sede può comunque concedere l'indennità, sempre che sussistano tutti gli altri requisiti.



Allegati

L'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti normali

(Gli importi e gli esempi sono soggetti a variazioni annue e sono pertanto riportati nell'allegato per un puntuale aggiornamento).

Quando spetta l'indennità con requisiti ordinari: esempi

- Un lavoratore licenziato il 23 marzo 2006 deve possedere almeno un contributo settimanale per l'assicurazione contro la disoccupazione alla data del 24 marzo 2004.
- Un lavoratore licenziato il 23 marzo 2006 che, nel biennio precedente al licenziamento, è stato assente dal lavoro un mese per malattia non indennizzata, deve escludere questo periodo dal calcolo dei contributi, ma potrà aggiungerlo al biennio in cui deve farli valere. Pertanto, i contributi potranno essere ricercati non più dal 24 marzo 2004, ma a partire dal 24 febbraio 2004.

Importi mensili: requisiti normali e ridotti

Per il 2006, l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali è soggetta ai seguenti limiti:

- per una retribuzione fino ad euro 1.797,31, l'importo mensile massimo è di euro 830,77;
- per una retribuzione superiore a euro 1.797,31, l'importo mensile massimo è di euro 998,50.

I limiti validi per l'indennità con requisiti ridotti sono:

- per una retribuzione fino ad euro 1.773,19, l'importo mensile massimo è di euro 819,62;
- per una retribuzione superiore a euro 1.773,19, l'importo mensile massimo è di euro 985,10.

Indennità con requisiti ridotti

Se si presenta la domanda nel 2006, relativa a periodi lavorati nel 2005, è necessario avere almeno un contributo contro la disoccupazione involontaria al 1° gennaio 2004.

Il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005 è il periodo di riferimento per le domande presentate nel 2006. Il lavoratore assunto il 1° marzo 2005, che è stato licenziato il 17 maggio dello stesso anno (per un totale di 78 giorni di calendario), avrà diritto alla prestazione, sempre che non abbia fatto assenze a lui imputabili. Per un lavoratore che ha rassegnato le dimissio-

ni in data 15 maggio 2005 e si è rioccupato il 7 marzo 2006, fino al 31 dicembre 2006 (il 2006 è l'anno di riferimento), il periodo indennizzabile sarà quello compreso tra l'1 gennaio 2006 e il 9 marzo 2006.

Indennità con requisiti normali: aumenti di importo e durata in vigore dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006

Le indennità in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 sono elevate a 7 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per quelli di età superiore.

L'importo della prestazione, in percentuale della retribuzione media lorda, è elevato al 50% per i primi 6 mesi e per il settimo mese è fissata al 40%. Per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni è elevato al 50% per i primi 6 mesi, al 40% per i successivi 3 mesi e al 30% per il decimo mese.